

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2021, n. 51

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE

Art. 1

Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

Art. 2

Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020

1. L’esigibilità del finanziamento di euro 80 milioni, autorizzato dall’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020–2022 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2020), stipulato con la Banca europea investimenti (BEI) in data 13 marzo 2020 nella forma flessibile di contratto quadro di prestito a erogazioni multiple, è reimputata per l’intero importo a valere sull’esercizio finanziario 2022 sulla base dell’aggiornamento del cronoprogramma delle spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020. Alla contabilizzazione del finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 2, comma 4, della l.r. 55/2019.

2. L’onere presunto derivante dall’ammortamento del prestito BEI con esigibilità reimputata all’esercizio 2022 ai sensi del comma 1, valutato in euro 6 milioni annui per un periodo stimato di anni quindici a partire dal 1° luglio 2022, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere su ciascuno degli esercizi finanziari 2022-2024 del bilancio pluriennale con imputazione della rata, per sorte capitale e interessi, rispettivamente nell’ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

3. Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della l.r. 55/2019.

Art. 3

Autorizzazione all’indebitamento a copertura del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento

1. In applicazione dell’articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

- q) al comma 2 dell'articolo 12 le parole: "compatibilità regionale e provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "compatibilità regionale, provinciale, metropolitana";
- r) al comma 3 dell'articolo 12 le parole: "compatibilità regionale e provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "compatibilità regionale, provinciale, metropolitana";
- s) al comma 3 dell'articolo 12 la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:
"e-ter) incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino 0,1 mc/mq per la realizzazione, in zona agricola, di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano strumentali alla conduzione del fondo o all'esercizio dell'attività agricola e delle attività a questa connesse.";
- t) al comma 4 dell'articolo 16 le parole: "ciascun ambito territoriale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "ciascun ambito territoriale provinciale, nonché in ambito metropolitano";
- u) al comma 2 dell'articolo 21 le parole: "due quotidiani a diffusione nella provincia" sono sostituite dalle seguenti: "due quotidiani a diffusione nella provincia o nella città metropolitana di Bari";
- v) al comma 1 dell'articolo 24 le parole: "pianificazione regionale, provinciale e comunale" sono sostituite dalle seguenti: "pianificazione regionale, provinciale, metropolitana e comunale".

Art. 55

Modifica all'articolo 2 della l.r. 27/2012

1. Al comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell'area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012), le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022".

Art. 56

Modifiche alla l.r. 22/2014

1. Alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 dell'articolo 9 la parola: "esclusivo" è sostituita dalla seguente: "continuativo";
 - b) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"1. L'Amministratore unico, entro sessanta giorni dalla sua nomina, previo espletamento di idonea procedura di evidenza pubblica, nomina il Direttore.";
 - c) il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"3. Il Direttore esercita le funzioni previste dallo Statuto e, in particolare:
 - a) coadiuva l'Amministratore unico nell'adozione delle scelte strategiche, nella definizione degli obiettivi e indirizzi dell'Agenzia nonché nell'adozione di ognuno e tutti i provvedimenti di competenza del primo;
 - b) collabora continuativamente con l'Amministratore unico al quale relaziona periodicamente sulla propria attività formulando proposte sia per l'adozione dei provvedimenti non di propria esclusiva competenza che in relazione al programma annuale e pluriennale di attività;
 - c) gestione amministrativa dell'Agenzia anche coordinandone i Dirigenti dei singoli settori, in assolvimento dei compiti, obiettivi e direttive assegnati a questi ultimi dall'Amministratore unico e ne verifica costantemente, anche per mezzo delle funzioni di coordinamento dei Dirigenti e nella qualità di Responsabile delle complessive attività, l'attuazione e il raggiungimento;

- d) presenta, previa concertazione con i Dirigenti dei singoli settori, con cadenza annuale, i budget da sottoporre all'Amministratore Unico per l'espletamento delle funzioni amministrative dei settori dell'Agenzia e il raggiungimento degli obiettivi;
 - e) dirige, coordina e gestisce le funzioni amministrative e operative dei Settori e degli Uffici dell'Agenzia, ove previsti e incardinati i rispettivi dirigenti, di concerto con i Dirigenti dei settori e l'Amministratore Unico; ove non previsti e incardinati i rispettivi dirigenti, di concerto con l'Amministratore Unico assumendo la responsabilità dell'attività amministrativa, gestionale e contabile e il coordinamento del personale del settore o dei settori stessi;
 - f) dirige, coordina e gestisce le funzioni amministrative e operative dell'Agenzia di concerto con i Dirigenti dei settori e l'Amministratore unico;
 - g) adotta gli atti e provvedimenti di ordinaria amministrazione occorrenti per l'espletamento dei propri compiti e per il raggiungimento degli obiettivi propri, dei Dirigenti e dell'Agenzia;
 - h) cura, in esecuzione delle direttive e degli obiettivi assegnati dall'Amministratore Unico, e di concerto con i Dirigenti dei singoli settori, i rapporti con gli Enti pubblici ed i soggetti privati con i quali l'Agenzia abbia in essere contratti di servizio e/o collaborazione e/o di lavori;
 - i) cura la realizzazione e lo sviluppo dell'organizzazione complessiva dell'Agenzia al fine di assicurare efficienza, efficacia ed economicità delle attività della stessa, coordinando i Dirigenti dei singoli settori e assicurando l'esecuzione alle delibere dell'Amministratore Unico interpretandole e operando le opportune scelte strategiche trasmettendole ai Dirigenti e ai dipendenti tutti dei quali ne controlla la puntuale esecuzione in modo idoneo e funzionale al perseguimento degli obiettivi e dei risultati programmati dall'Amministratore Unico per mezzo, ove occorra, anche dell'ottimizzazione dell'apporto delle risorse umane e materiali delle quali l'Agenzia dispone;
 - j) cura, anche di concerto con i Dirigenti dei singoli settori, i beni dell'Agenzia o quelli da quest'ultima gestiti, detenuti o amministrati;
 - k) cura, di concerto con i Dirigenti dei singoli settori, gli investimenti tecnici, degli appalti e delle forniture in genere;
 - l) svolge la propria attività nel rispetto del regolamento interno degli uffici e dei servizi adottando tutti gli atti previsti dallo stesso.”.
- c) il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
“4. La durata dell'incarico del Direttore non può essere superiore a quella dell'Amministratore unico e il suo trattamento economico è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Comparto Funzioni locali e dal regolamento interno degli uffici e dei servizi.”;
- d) dopo il comma 4 dell'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Agenzie adeguano i propri statuti e i propri regolamenti interni, ed entro i successivi 15 giorni gli Amministratori unici delle Agenzie regionali bandiscono le procedure di evidenza pubblica, anche ai fini del rispetto di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 13.
4-ter. I Direttori in carica, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessano dalle loro funzioni dalla data di modifica degli statuti e dei regolamenti interni delle Agenzie.”.

Art. 57 **Programma PINQUA**

1. Al fine di assicurare il cofinanziamento del Programma Innovativo per la qualità dell'abitare (PINQUA), di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2000, n. 395, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito